

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1370

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRILI, MONTESSORO, PROVANTINI, FILIPPINI GIOVANNA, CHERCHI, RONZANI, TOMA, PETROCELLI, DIGNANI GRIMALDI, MIGLIASSO, TRABACCHINI, GRILLI, MINOZZI, CICERONE, QUERCIOLI, POLIDORI

Presentata il 5 agosto 1987

**Norme sulla struttura ed il funzionamento
dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce, sia nella relazione sia nell'articolato, il progetto n. 2174 presentato il 18 ottobre 1984 dal gruppo comunista, il cui esame è stato interrotto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Molto si è discusso e si discute sul ruolo e la funzionalità dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). Ciò è tanto più comprensibile se si tiene conto del rilievo e del peso che le attività turistiche hanno nel nostro paese e degli interessi che in questo settore si sono andati concentrando. Il turismo oggi può vantare un fatturato di 70.000 miliardi e rappresenta uno dei settori strategici dell'economia italiana. Nonostante questo non ci pare sia ancora sufficientemente

estesa la consapevolezza del rilievo che questo settore si è concretamente conquistato.

Con queste nuove norme sulla struttura ed il finanziamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo ci proponiamo di contribuire a far compiere un passo avanti a questa consapevolezza. La legge del 1981 relativa all'ENIT, se pur recente nel tempo, ha ampiamente dimostrato limiti e lacune che hanno reso l'attività di questo ente difficile e precaria. Nuove norme significa anche comprendere i mutamenti che nel frattempo sono intervenuti nel turismo in generale ed in particolare nelle forme e nelle tecniche della promozione. Rendere più efficiente la immagine dell'Italia all'estero è anche uno dei modi fondamentali per stare sui

mercati internazionali. Non possiamo non considerare come si sia di fronte a fenomeni di marcata concorrenza internazionale ed europea. Da una parte, infatti, si assiste alla crescita turistica di continenti come l'Asia e l'Oceania che nel 1984 hanno attratto l'11,8 per cento dei flussi turistici internazionali contro l'1,7 per cento degli anni '50 e dall'altra ad una forte penetrazione sul mercato di territori rimasti per lungo tempo marginali come le coste spagnola, iugoslava e greca. Si è discusso anche se ancora si motivava la presenza di un ente nazionale per il turismo a gestione pubblica o se non si dovesse privatizzare l'Ente o, ancora più radicalmente, scioglierlo. Noi siamo convinti che un nuovo ordinamento dell'Ente si motiva perché rimangono valide le ragioni di una complessiva e nazionale promozione turistica all'estero e che si possono, anzi si debbano, trovare forti elementi di correlazione con l'iniziativa privata. Del resto segno evidente di un crescente interesse per la promozione turistica all'estero sono le spese che in questo settore si compiono in Europa (119 milioni di dollari di cui 70 nei soli paesi CEE).

Dal 1981 (data dell'ultima legge dell'ENIT) non solo molte cose sono cambiate ma lo stesso modo di essere dell'ente è stato sottoposto a dure critiche per lo scarso coordinamento con le regioni, per le difficoltà di funzionamento dei suoi organismi, per la scarsa incidenza delle sue politiche promozionali.

Con il presente provvedimento di legge vogliamo cercare di rendere l'ENIT adeguato ai compiti e alle richieste che dal settore turistico provengono. Si tratta di avere politiche di intervento adeguate e strumenti efficaci per analisi quantitative del mercato e determinazioni delle potenzialità, indagini sul consumatore, analisi sulle tendenze dei mercati internazionali, analisi dei prezzi dell'offerta turistica italiana ed estera, conoscenza dei fattori economici e dei cambi di valuta

che influenzano il mercato, ricerca dei modi e degli strumenti di promozione. In particolare vogliamo segnalare alcune delle principali novità che si possono riscontrare nella presente legge:

1) all'articolo 3 si rovesciano i termini e i modi di preparazione del programma promozionale nazionale. Infatti, si propone che prima l'ente stabilisca un quadro delle proprie iniziative e poi le regioni determinino, in stretta correlazione con questo quadro, le loro iniziative. Ciò potrebbe ovviare al mancato coordinamento, alla duplicazione dei costi, alla improvvisazione di alcune campagne promozionali;

2) all'articolo 6 nella struttura del consiglio di amministrazione si è scelta la strada di una diminuzione dei componenti che porta ad una parallela maggiore presenza degli esperti in materia turistica. C'è parso che i problemi di correlazione con i Ministeri e con altri enti o società che hanno incidenza sul settore possano essere garantiti dal complesso dell'attività dell'ente e dai rapporti che, secondo le materie trattate, si stabiliranno con i diversi enti interessati;

3) all'articolo 12 si prevede per la validità delle riunioni degli organi collegiali la prima e seconda convocazione in modo tale da garantire la continuità di direzione e la possibilità di dar vita a riunioni valide degli organismi;

4) all'articolo 16 si prevede un contributo dello Stato pari a 100 miliardi annui adeguati ogni anno con legge finanziaria. Si prevede inoltre che la legge finanziaria stabilisca quale quota delle entrate valutarie turistiche relative all'anno precedente dovrà essere devoluta all'ENIT quale finanziamento straordinario. C'è sembrato giusto che una parte dell'introito valutario del turismo ritorni al settore in termini di promozione all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Natura dell'ente).

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) provvede alla promozione della immagine turistica dell'Italia all'estero.

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

ART. 2

(Attività).

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo:

a) persegue la finalità di cui all'articolo 1, finalità che lo Stato considera di preminente interesse generale, adottano tutte le iniziative necessarie a far conoscere e valorizzare all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, nonché tutto il patrimonio storico, artistico, culturale, naturale e sociale che integra e completa l'offerta turistica nazionale;

b) ha facoltà di stipulare convenzioni operative con altri enti, imprese, organizzazioni pubbliche e private che operino nell'area della promozione turistica italiana all'estero;

c) provvede al necessario coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero attuate dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque, di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero attuate attraverso finanziamenti pubblici;

d) cura la redazione di pubblicazione periodiche di informazioni, studi, analisi delle situazioni socio-economiche dei singoli mercati esteri, elaborando altresì dati statistici e previsioni sul movimento turistico internazionale in Italia. A tal fine gli organismi nazionali e le regioni sono tenuti a far pervenire all'ente periodicamente i dati da loro raccolti;

e) esegue i compiti che siano ad esso affidati con legge dello Stato;

f) elabora il programma promozionale di cui all'articolo 3;

g) realizza, su delega del Ministro del turismo e spettacolo o di altre amministrazioni pubbliche, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale e nazionale;

h) ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, i propri uffici all'estero ed alle frontiere. La permanenza di uffici all'estero dell'Ente nazionale italiano per il turismo è comunque sottoposta annualmente al parere del consiglio di amministrazione.

2. L'Ente nazionale italiano per il turismo designa un rappresentante nel Comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

ART. 3.

(Programma promozionale).

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo elabora il programma promozionale turistico nazionale, annuale e pluriennale, predisposto d'intesa con le regioni sulla base delle linee di politica economica nazionale.

2. Tale programma deve pervenire alle regioni entro il mese di febbraio del-

l'anno precedente a quello iniziale del periodo pluriennale di riferimento.

3.—Le regioni devono far pervenire all'Ente nazionale italiano per il turismo i loro programmi, le iniziative da svolgere congiuntamente all'Ente nazionale italiano per il turismo e quelle autonome, entro il successivo mese di marzo. Il programma promozionale turistico nazionale definitivo è comunicato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

ART. 4.

(Organi).

1. Sono organi dell'Ente nazionale italiano per il turismo:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 5.

(Presidente).

1. Il presidente è scelto all'interno di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e spettacolo.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.

4. Il presidente può adottare altresì, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti in materia di competenza del comitato esecutivo indicati dal comitato esecutivo stesso. Tali provvedimenti devono, comunque, essere sottoposti per la

ratifica nella prima riunione successiva dello stesso comitato esecutivo.

5. Nei casi di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito dal vicepresidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione.

6. Al vicepresidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'ente, nonché quelli eventualmente delegatigli dal presidente.

ART. 6.

(Composizione del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e spettacolo ed è composto oltre che dal presidente:

a) dagli assessori al turismo in carica in ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) da otto esperti in materie turistiche, di cui tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e due del movimento cooperativo, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo;

c) da un rappresentante del personale.

2. Il direttore generale dell'Ente nazionale italiano per il turismo partecipa alle riunioni con voto consultivo e funge da segretario del consiglio.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di nomina. In caso di dimissioni o di vacanza del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, si provvede, con le stesse modalità della nomina, alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo di durata del consiglio di amministrazione.

ART. 7.

*(Rinvio alle disposizioni della legge
20 marzo 1975, n. 70).*

1. Per la nomina e la revoca delle cariche sociali e per la corresponsione delle indennità di carica si osservano le disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 8.

*(Competenze del consiglio
di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali per l'attività dell'ente sulla base delle quali sono predisposti i programmi di attività annuali e pluriennali;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) l'esercizio delle facoltà di cui alle lettere b) e) e f) del comma 1 dell'articolo 2, determinando, ove necessario, strutture organizzative interne a cui affidare la gestione dell'attività conseguente;

d) l'ordinamento dei servizi;

e) la istituzione di uffici dell'ente nazionale italiano per il turismo all'estero ed alla frontiera;

f) il regolamento interno e lo stato giuridico ed economico del personale;

g) il regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il consiglio di amministrazione indica altresì i criteri sulla base dei quali l'Ente nazionale italiano per il turismo instaura rapporti con settori dell'ammini-

strazione dello Stato che, direttamente o indirettamente, hanno competenze che incidono sul settore turistico.

3. Il consiglio di amministrazione approva la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e spettacolo.

4. Per le deliberazioni di cui alla lettera *a)* si osserva la procedura indicata nell'articolo 3. Per le deliberazioni di cui alle lettere *b)* e *g)* si osserva la procedura di cui all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Per le deliberazioni di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)*, si osserva la procedura di cui all'articolo 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 9.

(Comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo è costituito dal presidente e dal vicepresidente dell'ente e da cinque componenti nominati dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale dell'ente ne fa parte con voto consultivo.

2. Il comitato esecutivo:

a) adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali attraverso l'esecuzione del programma approvato ai sensi dell'articolo 3;

b) assume nell'ambito del bilancio i necessari impegni di spesa e le deliberazioni in materia contrattuale;

c) provvede all'adozione dei provvedimenti relativi alla gestione amministrativa ed operativa dell'ente, e di quelli attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

ART. 10.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo amministrativo dell'ente.

2. Il collegio è composto di tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti presiede il collegio.

3. I revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Con la stessa procedura prevista dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

4. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo degli atti amministrativi, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esegue le verifiche alla cassa ed alle scritture del casiere, controlla l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto. Esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti, ed ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro.

ART. 11.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale, scelto tra le persone in possesso di documentati ed adeguati requisiti culturali, tecnici e professionali, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente.

2. Il direttore generale:

a) fa parte del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

b) è responsabile dell'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

c) provvede alla gestione tecnica ed amministrativa degli uffici e assicura il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma;

d) è delegato dal comitato esecutivo ad applicare il contratto di lavoro del

personale, e, nell'ambito di determinate materie e limiti di spesa, ad assumere impegni finanziari;

e) provvede ad ogni altro adempimento a lui assegnato dallo statuto dell'ente.

3. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'ente o di altra pubblica amministrazione, per il periodo del contratto è collocato in aspettativa senza assegni con diritto al riconoscimento della anzianità e dei relativi benefici economici e contrattuali.

ART. 12.

(Costituzione e validità delle riunioni degli organi collegiali).

1. Gli organi collegiali si intendono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei consiglieri ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei consiglieri. Le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei presenti.

2. Per la deliberazione di approvazione dello statuto, del bilancio e del programma è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Lo statuto dell'ente disciplina la formalità per la convocazione degli organi collegiali, ivi compresa la convocazione su richiesta dei consiglieri, nonché i modi di redazione e conservazione dei verbali.

4. Il consiglio deve comunque essere convocato quando lo richiedano cinque rappresentanti delle regioni e province autonome.

ART. 13.

(Statuto dell'ente).

1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei

mesi dalla prima riunione di quest'ultimo, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e spettacolo e con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

ART. 14.

(Finanziamento dell'ente).

1. L'ente provvede alle spese necessarie al proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di amministrazioni statali, regioni ed altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- c) proventi di gestione;
- d) entrate diverse.

ART. 15.

(Amministrazione e contabilità).

1. L'ente ha facoltà di avvalersi, in materia di attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi all'estero, delle norme amministrativo-contabili vigenti nei paesi in cui vengono stipulati i contratti, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

2. Le competenze del consiglio di amministrazione determinate del predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per quanto non espressamente richiamato nella presente legge, sono attribuite alla competenza del comitato esecutivo dell'ente.

ART. 16.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. A decorrere dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della

presente legge è versato all'ente, a carico del bilancio dello Stato, un contributo annuo pari a lire cento miliardi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è adeguato annualmente con legge finanziaria.

3. La legge finanziaria determinerà altresì quale quota delle entrate valutarie turistiche relative all'anno precedente deve essere devoluta all'Ente nazionale italiano per il turismo quale finanziamento straordinario.

ART. 17.

*(Applicabilità della legge
11 febbraio 1980, n. 26).*

1. Resta confermata l'applicabilità, per il personale dell'ente, delle norme contenute nella legge 11 febbraio 1980, n. 26.

ART. 18.

(Norme transitorie).

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e dell'organo interno di controllo, restando prorogati, fino all'insediamento dei nuovi organi, i poteri di quelli esistenti.

2. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e spettacolo ed è presieduta dal rappresentante di tale Ministero.

3. Il tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al comma 1 dell'articolo 5.

4. I poteri del presidente uscente cessano alla data del decreto di nomina del nuovo presidente.

ART. 19.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.